Il sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza





Sistema delle relazioni





La presenza del RIs

Considerata l'opzione prevista dal D.Lgs.626/94 tra Rls aziendale e Rls territoriale...

* non sarà d'ora in poi possibile <u>non avere</u> <u>alcun rappresentante</u>, come accade attualmente nella quasi totalità delle imprese con meno di 15-30 dipendenti.



In ogni azienda dovrà esserci un rappresentante dei lavoratori...

Dove non si elegge il Rls aziendale (sia sotto che sopra ai 15 dipendenti):

- * il datore comunica* i nominativi degli Rls <u>in caso</u> <u>di nuova elezione</u> all'Inail e al Sinp e versa un contributo al *Fondo di Sostegno (art. 52)*
- il contributo sarà pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda o unità produttiva.



* se inadempiente: sanzione amministrativa di 500 €



[] Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

Le attribuzioni

- Le stesse di cui gode il Rls aziendale.
- Esercita tali attribuzioni nei confronti di tutte le aziende o unità produttive del territorio e del comparto di competenza, dove non vi sia Rls.

Incompatibilità

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

La formazione deve prevedere:

Almeno 64 ore iniziali da effettuarsi entro 3 mesi dalla elezione/designazione + 8 ore di aggiornamento annuale.



Il delegato di sito produttivo

Il Rls di sito è previsto in contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri quali:


*i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, i contesti produttivi con complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente superiore a 500.



*In tali contesti il Rls di sito è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito. Sarà anche in questo caso la contrattazione collettiva a stabilire le modalità di individuazione, e le modalità di esercizio delle attribuzioni di questa figura.

*Le attribuzioni sono peraltro le stesse definite all'art. 50 per tutte e tre le tipologie di Rappresentante per la sicurezza.

*Per la formazione non si specifica ma ad esempio nel porto di Genova la sperimentazione, a seguito dell'accordo che lo ha istituito è di 290 ore.





Invariato il numero dei Rls aziendali (art.47 c.7)

Aziende o Up fino a 200 dipendenti



✗ 1 Rls (Accordo Confindustria: la contrattazione di categoria può aumentare il numero, è nell'ambito Rsu).

Aziende o Up da 201 a 1.000 dipendenti



* 3 Rsl (Accordo Confindustria: se la Rsu ha tre membri 2 Rls nella Rsu e 1 Rls aggiuntivo, se la Rsu ha più di 3 membri tutti gli Rls sono all'interno della Rsu).

* Aziende o Up oltre i 1.000 dipendenti







Invariato per il Rls il monte ore per l'esercizio delle funzioni

Tu Art. 50 c. 2 parla del "tempo necessario"

Gli Accordi che sono ancora in vigore attualmente prevedono:



- * 40 ore annue per ciascun Rls nelle aziende con più di 15 dipendenti
- 30 ore annue nelle aziende da 6 a 15 dipendenti
- 12 ore annue aziende fino a 5 dipendenti



Le agibilità per il Rls per l'esercizio delle funzioni

- Disponibilità di mezzi e spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
- * Accesso ai dati relativi agli incidenti accaduti in azienda, anche tramite applicazioni informatiche, considerando che non sarà più previsto il Registro infortuni ma una comunicazione telematica all'Inail/Ipsema relativa agli infortuni che comportino un'assenza superiore ad un giorno, per fini statistici e informativi, e superiore a tre giorni, per fini assicurativi art. 18 comma 1 lettera r).





Innovazioni per la Formazione del RIs aziendale


Il D.Lgs 81/2008 (pur rinviando alla contrattazione) ne definisce:

- ×i contenuti minimi
- ***la durata iniziale di 32 ore** di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione adottate
- *l'aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore per ciascun anno di vigenza del mandato per le imprese dai 15 ai 50 addetti; 8 ore per ciascun anno per le imprese che occupano più di 50 addetti.



Diritti/attribuzioni del Rls (art.50)

- * di accesso ai luoghi e alle informazioni
- * di consultazione
- di proposta
- di partecipazione
- * di ricorso





Accesso ai luoghi e alle informazioni

- * Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (comma 1 lettera a).
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali (comma 1 lettera e).
- Riceve le **informazioni** provenienti dai **servizi di vigilanza** (comma 1 lettera f).



Accesso alla documentazione

- Dietro sua richiesta, riceve copia del documento di valutazione dei rischi (Dvr - art. 18 comma 1 lettera o), anche su supporto informatico (D.Lgs. 106/2009).
- In presenza di appalti, gli Rls del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici su loro richiesta ricevono copia del documento unico di valutazione relativo ai rischi dovuti alle interferenze (Duvri art. 18 comma 1 lettera p) anche su supporto informatico (D.Lgs. 106/2009).



✗ I Rls e le organizzazioni sindacali hanno accesso, su richiesta, ai costi per la sicurezza in presenza di appalti (art.26 c.5).



Diritti di consultazione

- * È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (comma 1 lettera b).
- * È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente (comma 1 lettera c)
- * È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 (comma 1 lettera d).





La valutazione dei rischi: il documento

D.Lgs.106/2009

Il Documento di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) redatto a conclusione della valutazione [...] deve essere munito [...] di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del DL nonché, al solo fine della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, MC e RLS.



Rls: facoltà di proposta

- **Promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (comma 1 lettera h).
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito (comma 1 lettera i).
- Fa proposte in merito alla attività di prevenzione (comma 1 lettera m).



Rls: diritti di partecipazione

- * Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35.
- La riunione nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, viene indetta dal Datore di Lavoro almeno 1 volta l'anno.



- La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- Nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori è facoltà del RIs chiederne la convocazione.



la riunione periodica (art. 35)

Si discute di:

Buone prassi
Obiettivi di miglioramento
(Sgsl)

Partecipanti

Datore di lavoro o un suo rappresentante Rspp, Mc,Rls

Si discute di:

Dvr

Andamento degli infortuni e delle mp e sorveglianza sanitaria Criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei Dpi Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori



RLS: diritti di ricorso

➤ Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (comma 1 lettera o).



Diritti di rappresentanza: Obblighi e sanzioni


Per il Rls <u>non sono previste sanzioni specifiche ma</u>: deve comunque rispettare gli obblighi di cui all'art.20 comma 2 lettera e):

"e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; "



Il D.Lgs 81/2008 è davvero applicato...

...se tutte le figure sono in relazione tra loro e collaborano





Le misure organizzative

Titolo I del D.Lgs 81/2008

Definiscono:

una fitta rete di obblighi relazionali tra tutte le figure aziendali (Datore di lavoro, Rspp, Rls, Mc Lavoratori/Lavoratrici, lavoratori autonomi,

appaltatori, fornitori)

reciproci obblighi di comunicazione e informazione

momenti/modalità di confronto non occasionali.



... ma cosa succede dell'obbligo previsto ad es.dall'art.20 c.2 e)?

"I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere c) e d) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave o incombente, dandone notizia ai rappresentanti dei lavoratori sicurezza."



Attenzione agli errori!

Come vengono considerati gli errori nella vostra azienda?

- Si avvia immediatamente la caccia al capro espiatorio?
- Oppure sono oggetto di attento esame e si è in grado di imparare da essi?





L'errore organizzativo

- L'errore s'innesta spesso in un sistema organizzativo caratterizzato da criticità latenti che rimangono silenti finché un errore umano, appunto, non le attiva.
- Le condizioni per l'errore umano sono quindi molto spesso precostituite inintenzionalmente dall'organizzazione.
- Gli incidenti non accadono solo per violazione delle norme da parte degli operatori ma per lo più per:
 - * rispetto di regole fallaci o non adatte alla complessità del compito
 - * tolleranza di utilizzo di procedure errate (più frequente).



Quali e quanti i determinanti e i modulatori di un infortunio?







Il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali: il modello sbagliando si impara







Determinanti prevalenti...

...ma il 60% sono multifattoriali

Tipo di determinante	Percentuale
Attività infortunato	38,5
Attività di terzi	11.9
Utensili macchine impianti	23,3
Materiali	7,3
Ambienti	17,2
Mezzi di protezione	1,8



Attività dell'infortunato: problema di sicurezza

Errore di procedura	59%	58.2 (1-9 ad) 57.1 (10-49 ad) 62.0 (50+ ad)
Uso errato di attrezzature	6,7%	
Uso improprio di attrezzature	6,5%	
Formazione informazione	7,9	
Evento accidentale	10%	



Utensili macchine impianti: problemi di sicurezza

Presenza di elementi pericolosi	16,9%
Mancanza di protezioni	45,9%
Rimozioni di protezioni	7,2%
Inadeguatezza strutturale	20,9%
Manomissione di protezioni	1,9%



È importante la "competenza comunicativa" delle figure e del sistema



È necessario che all'interno del sistema di prevenzione aziendale sia attivo un flusso informativo e che esso sia bidirezionale



Efficacia del sistema

Per l'efficacia del sistema è necessario:

- rendere stabili le occasioni relazionali (periodicità reale della riunione)
- * agevolare la partecipazione dei lavoratori anche attraverso istituti aziendali bilaterali (comitati, gruppi circoli)
- costruire alleanze, riprogettando contenuti e modalità di relazione sulla base di finalità comuni.

Il ruolo degli organismi paritetici



D.Lgs.81/2008 - Gli organismi paritetici

Già ampliate le competenze degli OP

- Possano supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 - se dotati di personale con specifiche competenze tecniche possano effettuare, nei luoghi di lavoro dei territori e dei comparti di competenza, sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione;
 - trasmettano una relazione sulla propria attività ai Comitati di coordinamento territoriali;
 - trasmettano alle imprese i nominativi degli Rlst di riferimento.
- * Agli organismi paritetici vengono attribuite le funzioni già previste dall'art. 20 del 626 in merito al ruolo di prima istanza per le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.



Vincolante la collaborazione con gli Op per la formazione

* "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (art.37 comma 12 D.Lgs. 81/2008)

